

COVID-19 – COVID-19 – NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO 2021
AGGIORNAMENTO PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS-COV-2/COVID-19 SUL LAVORO

Il 06 aprile 2021 u.s., dopo un approfondito confronto (in videoconferenza) ha portato, nello stesso giorno, alla sottoscrizione non solo della nuova versione del protocollo condiviso, ma anche del "Protocollo Nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro".

Il documento "aggiorna e rinnova" i precedenti accordi su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti Sociali", in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 14 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.



Il protocollo ritiene inoltre che è "altresì **opportuno**":

- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale;
- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali".

Si conferma poi che "**la mancata attuazione del Protocollo**, che non assicuri adeguati livelli di protezione **determina la sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Rispetto alle precedenti versioni l'attuale protocollo condiviso riporta **diverse novità**, anche se per lo più in relazione alla nuova normativa di riferimento e alla riscrittura di alcune misure e indicazioni (ad esempio non si parla più di " smart working", ma di "lavoro agile").

Le altre novità riguardano:

- L'uso dei **dispositivi di protezione individuale** nel punto 6 del Protocollo condiviso si indica che "**in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto**, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021".



consulenze e pratiche ambientali
salute e sicurezza sul lavoro
formazione sicurezza e ambiente
intermediazione commercio rifiuti
consulenze sistemi di gestione
igiene e sicurezza alimentare
pratiche di prevenzione incendi



Newsletter informativa
Ambiente-Sicurezza sul Lavoro
del 09/04/2021



- Nel caso **vengano utilizzati ammortizzatori sociali**, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche **con opportune rotazioni del personale coinvolto**; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
- Le **trasferte** al punto 8. Scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che "è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione".
- **Sospeso** l'articolo che prevedeva la possibilità di proseguire le funzioni specifiche (come addetto all'emergenza, carrellista...) in caso di **mancato aggiornamento della formazione**. È quindi **necessario completare/riprendere gli aggiornamenti della formazione** previsti dalla normativa vigente.
- Un'altra novità è nel punto 2, ed è relativa alla **riammissione al lavoro dopo il contagio**: "i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico".
- Per il **reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi** al tampone **con ricovero ospedaliero**, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (**visita medica precedente alla ripresa del lavoro** a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Per una lettura completa, riportiamo in allegato il nuovo protocollo completo e il protocollo in formato check list con in rosso **le modifiche apportate dall'evoluzione del Protocollo dal 2020 al 2021**.

[Protocollo-sicurezza-misure-Covid-19-ambienti-di-lavoro-Check-list-Rev.-0.0-2021-1](#) **Download**

[Protocollo-condiviso-misure-Covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-06.04.2021](#) **Download**

Aerreuno S.r.l.

I contenuti della presente circolare possono provenire da varie fonti pubbliche e/o siti ministeriali.

La presente informativa ha esclusivo fine informativo. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.